

I diritti amministrativi dei soci cooperatori di cooperativa: il diritto di voto in assemblea

di Romano Mosconi – dottore commercialista

L'articolo 2538, cod. civ., disciplina le modalità di voto all'interno delle cooperative e, articolandosi in 6 commi, esamina tutte le diverse possibilità nelle quali si può articolare un'assemblea di soci. Nello studio che segue, però, verranno presi in esame solamente i commi dal 2 al 4, in quanto ritenuti esaustivi per l'esame della problematica del voto capitario e del voto plurimo attribuiti ai soli soci cooperatori, che, nella presente sede, ci si propone di affrontare. Il principio del voto capitario rappresenta un caposaldo della cooperazione mutualistica, pur tuttavia, tale principio trova una serie di deroghe che appare opportuno esaminare, trasferendo l'enunciato legislativo in esempi numerici, al fine di una corretta comprensione della norma, ma anche per evitare di incorrere in improprie interpretazioni della stessa. Nello specifico, nel presente lavoro si eviterà di parlare dei soci finanziatori o sovventori o possessori di azioni di partecipazione cooperativa, limitando il nostro esame ai soli soci cooperatori che, partecipando direttamente e integralmente allo scopo mutualistico, si vedono attribuire un voto plurimo. Ulteriormente, non si effettuerà alcuna specifica fra cooperative che seguono le disposizioni previste per le Srl e quelle che seguono le norme delle Spa, ritenendo che, trattandosi di problematiche riferite all'espressione del voto in assemblea, queste siano riferibili a entrambe le 2 tipologie, tenendo conto delle specifiche che di seguito verranno date.

L'articolo 2538, cod. civ.

Nell'articolo 2538, cod. civ., viene esplicitata la disciplina che governa i diritti di voto dei soci in assemblea, differenziando in maniera assoluta i soci cooperatori da tutte le altre categorie di soci e creando possibilmente all'interno di tale categoria principale addirittura una sorta di sotto categoria, il tutto finalizzato non solo a garantire la parità di trattamento fra i soci ricercata dall'[articolo 2516](#), cod. civ., ma anche a riconoscere una priorità di chi (socio cooperatore) partecipa direttamente allo scambio mutualistico, a differenza di tutte le altre forme di partecipazione.

L'affermazione di tali principi è contenuta nel comma 2 dell'articolo 2538, cod. civ., dove si afferma che in assemblea ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della

quota o il numero delle azioni possedute. È questa l'affermazione di base, che non può essere limitata o esclusa o ridotta in alcun modo.

Si può dire, infatti, che su tale disposizione si fonda tutto il sistema democratico proprio della società cooperativa, il cui rispetto dovrà essere garantito non soltanto sul piano formale, bensì anche su quello sostanziale. Ciascun socio cooperatore deve, infatti, essere consapevole della sua effettiva capacità di voto, che lo rende compartecipe in modo assoluto alle scelte di gestione della cooperativa, allo stesso modo di tutti gli altri consoci. Trattasi, infatti, dell'affermazione della centralità del voto capitaro (una testa, un voto) attribuito ai soli soci cooperatori, centralità che non viene scalfita da alcuna delle successive deroghe che la stessa norma introduce.

Sintetizzando, quindi, l'attenzione dell'interprete si deve porre fin da subito su una disposizione che altro non è se non una modalità di attuazione del postulato contenuto nel citato [articolo 2516](#), cod. civ., che dispone un'esplicita condizione di uguaglianza interna, attribuendo a ciascun socio cooperatore, persona fisica e/o giuridica che sia, il diritto a un voto in assemblea. L'affermazione formulata dal Legislatore è di estrema rilevanza e portata, considerata per di più la successiva specificazione, in base alla quale la determinazione enunciata mantiene la sua portata *“qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute”*. Questo passaggio è di importanza capitale, in quanto si pone a garanzia del fondamento della democrazia interna nella società cooperativa.

Se, quindi, in una cooperativa abbiamo 10 soci cooperatori, il totale dei voti che tali soci assommano in assemblea, prescindendo da qualunque possibile successiva considerazione sarà pari a 10.

Le possibili deroghe al voto capitaro a favore dei soci cooperatori persone giuridiche

Con l'[articolo 2538](#), comma 3, cod. civ., la norma inizia a declinare le possibili deroghe al voto capitaro, prevedendo il voto plurimo esclusivamente per soci cooperatori che siano persone giuridiche e che, partecipando direttamente allo scambio mutualistico, impegnino nell'azione o una contribuzione al capitale sociale più rilevante degli altri soci cooperatori o una contribuzione al conseguimento dell'oggetto sociale, che, attraverso l'impegno di una pluralità di loro membri, risulti di portata più rilevante di quella degli altri soci cooperatori.

Sarà lo statuto della cooperativa a definire per livelli i diversi trattamenti premiali da assegnare a tali particolari soci cooperatori, definendo i vari scaglioni di capitale e/o numero di soci cui attribuire più voti in assemblea, pur sempre nel limite di 5.

È interessante rilevare come la norma faccia riferimento esclusivamente a soci cooperatori persone giuridiche, senza esplicitare altro. Nei fatti, si deve ritenere che tali persone giuridiche possano essere sia imprese, e quindi soggetti societari, sia soggetti associativi, in relazione alla tipologia di cooperativa cui vengono a partecipare.

Unica limitazione che dobbiamo ipotizzare consiste nel fatto che il socio cooperatore, che eventualmente assumesse il maggior numero di voti, non può esprimere in assemblea un numero di voti più alto di quelli spettanti a tutti gli altri soci, risultando così permanentemente in maggioranza, considerato che in tal caso ci troveremmo di fronte a una cooperativa eterodiretta.

Potrebbe essere questo il caso di una cooperativa formata da 5 soci, nella quale uno avesse diritto a 5 voti. Qualunque dovesse essere la delibera da assumere, la sua espressione di voto sarebbe sempre prevalente, contravvenendo in tal modo ai principi espressi inizialmente di democrazia interna e di parità di trattamento.

Le possibili deroghe al voto capitario a favore dei soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse

La previsione normativa contenuta nella nell'[articolo 2538](#), comma 4, prima parte, cod. civ., fa un esplicito riferimento a soci cooperatori imprenditori, vuoi che essi siano imprenditori individuali o collettivi. Ci si trova quindi di fronte a una cooperativa squisitamente di tipo consortile o a un consorzio di cooperative, anch'esso costituito sotto forma di società cooperativa, tipologie assai frequenti nell'ambito dell'artigianato, come anche in quello agricolo. Nel primo caso si pensi ai consorzi fra artigiani e nel secondo si pensi, in particolar modo, alle cooperative agricole di conferimento di prodotti, di lavorazione, di conservazione e commercializzazione degli stessi. Esaminando la fattispecie, si osserva che l'ipotesi in esame, di previsione di voto plurimo, rappresenta una deroga premiale rispetto al principio del voto capitario a favore di soci, che, realizzando lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, partecipano in misura maggiore allo scambio mutualistico. Come si può rilevare, la norma consente la deroga, pur sempre in presenza di un'esplicita previsione statutaria, solo nelle cooperative costituite fra imprenditori, basandosi sul presupposto che, sollecitati dalla previsione premiale prevista dalla legge, i soci dotati di una maggiore capacità di influenza sulla gestione dell'impresa integrata, conseguente a una maggiore capacità di voto, siano maggiormente incentivati, anche a prescindere dalle economie di scala realizzate, a

conferire in comune le proprie imprese e le proprie produzioni. Tale disposizione ci induce a pensare che il Legislatore abbia voluto associare alla salvaguardia della democrazia interna, realizzata attraverso il voto capitario, la ricerca di una maggiore efficienza nel perseguimento dello scopo mutualistico, incentivando tale seconda ipotesi attraverso l'attribuzione del voto plurimo. Dal diverso grado di integrazione d'impresa, e in particolare dalla diversa quantità di prodotti conferiti o di servizi offerti o acquistati, può derivare il diverso valore della partecipazione allo scambio mutualistico. Anche in tal caso appare ipotizzabile la predisposizione di un regolamento che regoli per scaglioni di valore, come appena individuato, la diversa capacità di voto attribuibile a ciascun socio.

Le limitazioni alle possibili deroghe al voto capitario a favore dei soci cooperatori titolari di voto plurimo

L'[articolo 2538](#), comma 4, cod. civ., dopo aver individuato i criteri per l'assegnazione del voto plurimo, si preoccupa di impedire che un singolo socio possa avere una posizione predominante nell'assunzione delle delibere che decidono la sorte della cooperativa. Per tale motivo stabilisce, nella seconda parte che lo compone, i limiti alle previsioni di voto plurimo a favore dei soci cooperatori, finora considerate. Trattasi di 2 ordini di limitazione alle previsioni premiali considerate. La prima consiste nel fatto che ciascun socio dotato di voto plurimo non può esprimere in assemblea più del 10% dei voti, calcolando tale percentuale in riferimento al totale dei voti attribuiti a tutti i soci e specificando che tale condizione deve essere verificata in ciascuna assemblea generale.

Si apre, però, a questo punto della trattazione, la necessità di sviluppare alcune riflessioni che, per unitarietà di trattazione, vengono rinviate successivamente alla considerazione dell'altra limitazione per la quale la categoria dei soci con voto plurimo non può vedersi attribuita una capacità di voto eccedente $\frac{1}{3}$ dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Da sottolineare che, in tal caso, si deve tenere conto anche di quei voti che, in considerazione di tutte le deroghe applicabili, possono essere espressi aggiuntivamente da parte di tutti i soci presenti. In relazione alle 2 limitazioni appena richiamate, assume particolare importanza la definizione e la delimitazione della categoria dei soci a voto plurimo.

Per comprendere tale rilevanza è sufficiente rifarsi a 2 semplici esempi numerici.

ESEMPIO 1

In una cooperativa consortile composta di 9 soci è pensabile ed è legittimo che il socio con voto plurimo, limitato però a $\frac{1}{10}$, abbia una capacità di voto inferiore al singolo socio dotato di un solo voto? ($\frac{1}{10}$ di 9 è pari a 0,9).

ESEMPIO 2

Venendo all'altra limitazione, si ipotizzi una cooperativa consortile di 100 soci, nella quale i soci dotati di un solo voto sono pari a 49 e, al contempo, i 51 soci con voto plurimo esprimono 95 voti.

È ipotizzabile che in assemblea i soci a voto plurimo possano diventare minoranza? (1/3 di 144 è pari a 48).

È ipotizzabile, quindi, che le descritte deroghe premiali al regime del voto capitarario possano diventare clausole penalizzanti e dare ai soci cui viene attribuito un voto plurimo una capacità di voto inferiore al voto capitarario, che, in ogni caso, gli spetterebbe in base alla previsione dell'[articolo 2538](#), comma 2, cod. civ.?

Come facilmente comprensibile, tali ipotesi non sono ammissibili, in quanto contrarie alla *ratio* dell'articolo 2538, cod. civ. e, in particolare, contrarie anche al dettato del già richiamato [articolo 2516](#), cod. civ., che disciplina la parità di trattamento dei soci di cooperativa in un quadro di democrazia sostanziale.

Le riflessioni appena formulate ci inducono a ipotizzare 2 diverse interpretazioni della norma:

1. o le limitazioni indicate, e in particolare la seconda, sono applicabili solo alle cooperative dove si abbia la presenza di almeno 2 diverse categorie di soci (soci lavoratori e soci utenti o soci conferitori), con la conseguenza che la limitazione indicata non possa trovare applicazione nelle cooperative consortili costituite da una platea di soci uniforme e, in particolare, formata da soli soci utenti o conferitori¹;
2. oppure, in alternativa, è necessario tornare al dettato dell'articolo 2538, comma 2, cod. civ., in base al quale, qualunque sia la condizione del socio in relazione alle quote possedute, questo comunque ha diritto a un voto.

Ne segue che anche i soci, cui è attribuito un ulteriore numero di voti, comunque mantengono tale iniziale capacità di voto, con la conseguenza che la deroga premiale al voto capitarario e le conseguenti limitazioni non incidono su tale diritto.

Solo in base a tali interpretazioni della norma possono essere scongiurate le conseguenze penalizzanti sopra descritte.

Per altro verso, facendo riferimento alla riforma del codice delle società, risulta regola definita che nelle cooperative i soci possono essere ripartiti in categorie (soci cooperatori, sovventori, finanziatori, possessori di azioni di partecipazione, in categoria speciale, volontari nelle

¹ E. Cusa, "Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico", § 7, tratto dalla Relazione presentata a Roma il 15 novembre 2003 all'interno del ciclo di seminari: La nuova disciplina delle società cooperative, organizzato dall'Università degli Studi Roma 3.

cooperative sociali, etc.), con l'ulteriore possibilità che non è vietato che un socio cooperatore sia anche possessore di azioni di partecipazione o di strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali e di amministrazione e, quindi, possa rientrare in più di una categoria sociale, tenuto conto per di più che, in base all'[articolo 2538](#), comma 2, cod. civ., *“l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori”*.

Tale ulteriore considerazione ci permette di evidenziare, coordinando l'articolo 2538, comma 2, cod. civ., con il comma 4, che i soci aventi diritto al voto capitario costituiscono una categoria distinta da quelli dotati di voto plurimo, con l'avvertenza, però, che i soci appartenenti a tale seconda categoria appartengono anche alla prima per quanto attiene la capacità di un voto che condividono con tutti gli altri soci. La capacità di voto plurimo, aggiuntivo al voto capitario, vedrebbe normativamente applicate le limitazioni a tale seconda tipologia di diritto di voto.

Al raggiungimento di tale conclusione ci accompagna anche l'interpretazione lessicale della parola plurimo, che i dizionari della lingua italiana definiscono come *“aggettivo comparativo avente il significato di molteplice o multiplo”*.

È facile a questo punto chiedersi: molteplice o multiplo rispetto a cosa?

Nel nostro caso la risposta è facile. Molteplice o multiplo dell'unico voto che compete sempre a ciascun socio.

Ecco, allora, che i soci a voto plurimo lo diventano dal secondo voto in poi, che può essere attribuito fino ad arrivare a un possibile quinto voto che non ecceda il citato 10%.

Riesaminando gli esempi portati precedentemente, alla luce della definizione appena espressa, è possibile osservare che;

- il socio a voto plurimo, in una cooperativa di 9 soci, non si vede attribuire una capacità di voto inferiore agli altri;
- i soci a voto plurimo in una cooperativa di 100 soci non perdono gli effetti di una deroga premiale che vede applicata la limitazione del 30% solo a quella parte di voti eccedenti il primo, che, a sua volta, rimane integro e non soggetto ad alcuna diminuzione alla stregua di quanto avviene nella cooperativa di minori dimensioni.

Come si può facilmente osservare, solo il coordinamento di norme appena sviluppato non tradisce, pur tenendo conto delle limitazioni fissate, la volontà premiale della disposizione di legge, che intende favorire, in buona sostanza, la maggiore partecipazione al conseguimento dello scopo sociale di alcuni soci rispetto ad altri. Per tali motivi, è possibile ribadire che a ciascun socio spetta sempre un voto e che il voto plurimo è quello che si somma a questo, diventandone un multiplo da 2 a 5.